



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 93 del 20/03/2018

OGGETTO: Revoca della procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (``MePA``), per l'aggiudicazione della fornitura di puntali modello ``Thermo Scientific``, con durata se mestrale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e contestuale determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l'avvio di una nuova procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al MePA, per l'acquisizione della medesima fornitura (CIG procedura revocata: 739186257D - CIG affidamento diretto: 742361728C).



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Revoca della procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (``MePA``), per l'aggiudicazione della fornitura di puntali modello ``Thermo Scientific``, con durata se mestrale, per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e contestuale determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l'avvio di una nuova procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, mediante ricorso al MePA, per l'acquisizione della medesima fornitura (CIG procedura revocata: 739186257D - CIG affidamento diretto: 742361728C).

Al fine di soddisfare il fabbisogno di pipette e puntali vari per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSVe" o "Istituto"), lo scrivente Servizio, in applicazione del principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa, ha ritenuto necessario avviare la progettazione di apposita procedura aperta, di importo superiore alla soglia comunitaria, da indirsi ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, volta la stipula di apposito accordo quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Tuttavia, nelle more dell'avvio e dell'espletamento della citata procedura aperta, attesa la necessità di garantire il costante approvvigionamento di puntali modello "Thermo Scientific", necessari allo svolgimento delle routinarie attività analitiche, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e necessario avviare apposita procedura per l'affidamento della fornitura in somministrazione di puntali vari modello "Thermo Scientific", con durata semestrale.

Con Determinazione n. 57 del 20/02/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

- alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata e del valore stimato del contratto, determinato in € 39.944,64 IVA esclusa ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità “Regolamento”);

- preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 8 e 10 del Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.

Al fine dell’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto, in conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla consultazione dell’Albo Fornitori e si è determinato di invitare:

- Carlo Erba Reagents Srl
- Eppendorf Srl
- Gilson Italia Srl
- Life Technologies Italia
- Sarstedt Srl
- Thermo Fisher Scientific Spa
- Thermo Fisher Scientific Milano Srl

Si dà atto che sono state ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

Si è quindi proceduto a trasmettere in data 23/02/2018, ai citati operatori economici, richiesta di migliore offerta (ns. prot. n. 2823/2017 – R.d.O. n. 1870053), conservata agli atti del Servizio.

A motivo di un errore materiale rilevato nella tabella illustrativa dell’oggetto di affidamento, presente all’art. 1 della *lex specialis* di gara, si è provveduto a pubblicare in data 27/02/2018, sia tramite il portale informatico www.acquistinretepa.it, sia sul sito dell’Istituto, apposita comunicazione di errata corrige.

Per effetto della citata errata corrige, il valore stimato del contratto ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento, è rideterminato in € 39.827,20 IVA esclusa.

Entro il termine a tal fine previsto nella *lex specialis* di gara, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

- Carlo Erba Reagents Srl;
- Gilson Italia Srl;
- Sarstedt Srl.

Nel corso della seduta riservata del 07/03/2018, come emerge dal relativo verbale conservato agli atti, il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti alla procedura in parola, rilevando che detta documentazione è risultata regolare e completa e pertanto tutti gli offerenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura,

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

con l'eccezione dell'offerta presentata dall'operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, che è risultata mancante della dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione, da redigersi mediante invio del DGUE ovvero, in alternativa, mediante dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già prodotto in occasione di appalti precedenti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il RUP ha ritenuto l'irregolarità rilevata riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all'art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, con nota nostro prot. n. 3484/2018 si è proceduto a richiedere all'operatore economico di regolarizzare la propria offerta, concedendo a tal fine il termine di dieci giorni solari consecutivi dalla richiesta. Entro il termine a tal fine concesso, l'operatore economico ha provveduto, con nota acquisita a ns. prot. n. 4096/2018, all'integrazione richiesta e, pertanto, lo stesso è stato ammesso alla successiva fase della procedura.

Esaurita la fase di verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale dell'offerta tecnica, all'esito della quale tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura.

In fase di esame della documentazione tecnica presentata è tuttavia emersa la difficoltà, da parte della stazione appaltante, di svolgere una valutazione di equivalenza basata sul mero dato documentale. Ciò rilevato, preso atto che la progettazione della procedura di gara aperta di cui *in incipit* prevede il coinvolgimento attivo degli esperti dell'Istituto nello specifico settore di riferimento, tale da determinare l'impossibilità per gli stessi a svolgere prove valutative, a mezzo campionatura, con riferimento a ulteriori procedure di gara, il RUP, al fine di garantire il rispetto del principio della *par condicio* dei concorrenti della procedura, ritiene opportuno e necessario nel caso di specie disporre la revoca della procedura in parola per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento di adozione del provvedimento iniziale, con caducazione di tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa.

Sul punto si precisa che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa “(...) *in materia di evidenza pubblica, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la revoca, ovvero l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi, rientra nell'ampia potestà discrezionale della p.a., comunque accertata la presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara.*” (TAR Veneto, Sez. I, sent. n. 1242 del 08/11/2013).

Non si ritiene altresì configurabile, nel caso di specie, alcuna responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione *ex art. 1337 c.c.*, nella fase anteriore alla scelta del contraente, quella cioè, in cui gli interessati non hanno ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto di partecipanti alla gara e vantano esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative, in quanto “*ai fini della sussistenza della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell'ambito di una procedura concorsuale, occorre che i rapporti tra le parti siano giunti ad uno stadio tale da giustificare l'affidamento nella conclusione del contratto e che le aspettative della ditta concorrente siano state colpevolmente eluse dall'amministrazione tramite una condotta in violazione dell'art. 1337 c.c.*” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2838 del 24/05/2013).

Considerato che la revoca in parola interviene in una fase iniziale della procedura, l'esercizio di tale discrezionalità da parte della stazione appaltante non è qualificabile quale esercizio del potere di autotutela ai sensi degli articoli da 21-*quinquies* a 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, non richiedendo conseguentemente un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato né, pertanto, la preventiva trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della medesima Legge. L'istituto di tale revoca risiede, quindi, nel più generale principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Costituzione) e dei principi

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

generali dell'attività amministrativa, elencati al comma 1 dell'art. 1 della Legge 241/1990, secondo cui "... *L'attività amministrativa ... è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza ...*".

Contestualmente alla revoca di cui sopra, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente a mezzo della già citata procedura di gara aperta, si ritiene necessario disporre altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'avvio di una nuova procedura di affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, con oggetto la fornitura di puntali modello "*Thermo Scientific*", con durata semestrale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 11, lett m) e ss. del Regolamento, facendo ricorso al MePA ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, il cui importo presunto risulta pari a € 30.477,06 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario prevedere nella documentazione della procedura la facoltà di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti nell'aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20% dell'importo del contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquistare, nel corso di efficacia del contratto, beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel predetto limite del 20% dell'importo contrattuale. L'appaltatore sarà tenuto all'applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura.

Per effetto delle opzioni sopra illustrate, il valore stimato del contratto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento è rideterminato in € 36.572,47 IVA esclusa.

Si fa presente che sono state ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all'affidamento diretto della fornitura in parola all'operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Connaredo (MI), in via Merendi n. 22, coincidente con il contraente uscente, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.

La scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in luogo delle procedure ordinarie previste dal D. Lgs. n. 50/2016 è motivata dal necessario rispetto dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità, costituenti corollario del principio costituzionale di buon andamento, e dell'ulteriore principio cardine in materia di contratti pubblici di tempestività, stante l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

Costituisce causa di esclusione dalla procedura la sussistenza di una delle fattispecie di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto "*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*".

VERIFICATA la copertura di spesa.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di disporre la revoca della procedura in parola per le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in premessa, con caducazione di tutti gli atti successivi, conseguenti, collegati o comunque connessi alla stessa;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l'avvio di apposita procedura - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 11, comma 2, lett. m) e ss. del Regolamento – volta all'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di puntali modello “*Thermo Scientific*”, di durata semestrale, all'operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
3. di dare atto che il valore stimato della fornitura di cui al punto precedente, calcolato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del Regolamento, e comprensivo delle opzioni illustrate in narrativa, ammonta a € 36.572,47 IVA esclusa;
4. di dare atto che per la partecipazione alla procedura è richiesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato